

DELIBERAZIONE 12 OTTOBRE 2021 417/2021/S/EEL

CHIUSURA, CON ARCHIVIAZIONE, DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1176^a riunione del 12 ottobre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 22;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" e s.m.i. (TIMM);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti



- sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 560/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 560/2017/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 820/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 820/2017/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i.;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: Direttore DSAI) 19 gennaio 2018, DSAI/5/2018/eel (di seguito: determinazione DSAI/5/2018/eel).

FATTO:

- 1. Con note del 21 e 22 giugno 2016 (prot. Autorità, rispettivamente, 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) ha comunicato all'Autorità un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell'energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
- 2. Pertanto, con deliberazione 342/2016/E/eel, l'Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello indicato nell'*Allegato A* al presente provvedimento (di seguito: anche Società), per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
- 3. Le risultanze istruttorie inviate alla Società con nota prot. Autorità 25417 del 15 settembre 2016, evidenziavano un'attività di programmazione della stessa non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06, con conseguimento di vantaggi economici da parte della Società medesima. Pertanto, con deliberazione 560/2017/E/eel, l'Autorità ha:
 - i) escluso la configurabilità di tali condotte come potenzialmente manipolative ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento REMIT, in quanto ha dato atto che, a



- livello di singolo utente del dispacciamento, le stesse non risultano avere alterato i prezzi di mercato;
- ii) ordinato alla Società la restituzione a Terna degli importi corrispondenti all'indebito beneficio conseguito per effetto delle predette condotte di programmazione non diligenti, determinati secondo i criteri e le modalità definite nell'Allegato B alla sopra citata deliberazione 560/2017/E/eel (come confermato ovvero modificato ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione);
- iii) conferito mandato al Direttore DSAI di valutare la sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti della Società, per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06.
- 4. Con deliberazione 820/2017/E/eel l'Autorità, pur confermando il provvedimento prescrittivo, ha revisionato il contenuto dell'Allegato B alla deliberazione 560/2017/E/eel, con particolare riferimento alle soglie di tolleranza ivi contenute, in considerazione della rilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società ai sensi del punto 3 di quest'ultima deliberazione. A seguito di ciò la condotta di programmazione nella zona Centro Sud è stata qualificata come diligente.
- 5. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento prescrittivo, il Direttore DSAI, con la citata determinazione DSAI/5/2018/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della Società per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06. L'illegittimità delle condotte contestate risultava:
 - i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: era emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto ai prelievi effettivi delle unità di consumo nella disponibilità della Società, oggetto di analisi, superiore alle soglie massime di tolleranza di cui alla Tabella 2 dell'Allegato B della deliberazione 560/2017/E/eel, determinate in funzione del peso, nel portafoglio della Società, come da questa documentato nel corso del procedimento prescrittivo, dei prelievi in alta tensione riferiti ai singoli punti di prelievo (POD) e della soglia di tolleranza ad essi riconosciuta;
 - ii) dalla sistematicità: tali condotte si erano protratte per un considerevole lasso temporale, essendo state poste in essere nel periodo intercorrente tra gennaio 2015 e luglio 2016;
 - il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata determinazione DSAI/5/2018/eel.
- 6. Avverso le predette deliberazioni la Società ha proposto ricorso avanti al TAR Lombardia, Milano che è stato respinto con sentenza passata in giudicato.
- 7. In data 4 dicembre 2020 i soci hanno deliberato la liquidazione volontaria della Società che in data 21 gennaio 2021 è stata cancellata dal Registro delle Imprese, con conseguente estinzione della medesima.
- 8. Con nota del 7 luglio 2021 (prot. Autorità 27216) il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
- 9. Nel corso del presente procedimento non è stata presentata documentazione difensiva.



VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

- 10. Essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale è l'equilibrio tra l'energia immessa e quella prelevata (cosiddetto "bilanciamento"). Segnatamente, è compito di Terna, nella sua qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, garantire tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi. Non disponendo però – in ragione della separazione tra attività di gestione della rete e attività di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, in entrata e in uscita, Terna necessita, al predetto fine, della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Questi ultimi, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, proprio per minimizzare lo sbilanciamento della rete assumono l'impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete, in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nella loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111/06). Il comma 6 del medesimo articolo precisa che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi che utilizzino "le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza". La "definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente" del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).
- 11. A livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia elettrica che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111/06) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a ribaltare, sull'utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Lo stesso vale per l'energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e dei corrispettivi di non arbitraggio) concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06; un corrispettivo che, in ultima analisi, viene posto a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide solo sulla posizione economica dell'utente del dispacciamento che ha messo in atto tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico e quindi della totalità della clientela finale.
- 12. Del resto, l'obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali l'utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione che lo stesso gestore della rete monitora segnalandone all'Autorità "significativi e reiterati scostamenti" (articolo 14, comma 7, della deliberazione 111/06).



- 13. Con deliberazione 444/2016/R/eel l'Autorità, ad esito del richiamato monitoraggio e per agevolare la rilevazione di eventuali violazioni del predetto obbligo di programmazione diligente, ha stabilito che Terna segnali all'Autorità gli utenti del dispacciamento in prelievo che siano incorsi in almeno un mese e in una zona di mercato in sbilanciamenti effettivi superiori al 30% (punto 2 del deliberato).
- 14. Come esposto in fatto, la suddetta soglia standard è stata personalizzata in funzione del peso nel portafoglio della Società come da questa documentato nel corso del procedimento prescrittivo dei prelievi in alta tensione riferiti ai singoli POD e della soglia di tolleranza ad essi riconosciuta, individuando le soglie di tolleranza di cui alla Tabella 2 dell'Allegato B alla deliberazione 560/2017/E/eel. Successivamente, in considerazione degli ulteriori elementi trasmessi dalla Società ai sensi del punto 3 della deliberazione 560/2017/E/eel, è stato possibile applicare la metodologia statistica, prevista per il trattamento dei punti di prelievo in alta tensione (inclusi i prelievi per i servizi ausiliari di centrale), anche alle curve orarie dei punti di prelievo in media tensione trasmesse dalla Società. L'Autorità ha pertanto rivisto le soglie di tolleranza come risultanti dalla Tabella 2 dell'Allegato B alla deliberazione 820/2017/E/eel, con particolare riferimento alle zone Centro Nord e Centro Sud. A seguito di ciò, la condotta di programmazione nella zona Centro Sud è stata qualificata diligente, come meglio indicato nell'Allegato B alla deliberazione 820/2017/E/eel.
- 15. La Società, pertanto, risulta aver riportato sbilanciamenti medi mensili superiori alle soglie massime di tolleranza di cui all'Allegato B alla deliberazione 820/2017/E/eel. Segnatamente, come evidenziato nella comunicazione delle risultanze istruttorie, la violazione riguarda le seguenti zone di mercato e periodi:
 - Zona Centro Nord da aprile 2016 a giugno 2016;
 - Zona Sardegna da gennaio 2015 a luglio 2016;
 - Zona Sicilia da novembre 2015 a febbraio 2016.

Risultano significativi gli sbilanciamenti nella Zona Sardegna, sempre mediamente superiori alle soglie di riferimento, con uno sbilanciamento medio totale superiore al 90% e un picco di oltre il 900%, come dettagliatamente indicato nell'Allegato B alla deliberazione 820/2017/E/eel.

- 16. Tuttavia, la Società risulta estinta, come risulta dalla cancellazione dal Registro delle Imprese in data 21 gennaio 2021.
- 17. Dagli elementi acquisiti nel corso del procedimento, risulta peraltro che nessuno degli ex soci della Società, indicati nell'Allegato B al presente provvedimento, abbia continuato l'attività di vendita di energia elettrica svolta dalla Società di cui all'Allegato A.
- 18. Per quanto sopra esposto il presente procedimento sanzionatorio va archiviato



DELIBERA

- 1. di archiviare il procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/5/2018/eel;
- 2. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti di cui all'<u>Allegato B</u> agli indirizzi ivi indicati, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ad eccezione degli <u>Allegati A e B</u>.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini